

Regolamento Erasmus Student Network GEG Genova – ETS

Art. 1 - Acquisizione dello status di Socio Ordinario

1. Per acquisire lo status di socio ordinario, l'aspirante socio deve sottoporsi ad un "periodo di prova" che finisce entro e non oltre sei mesi. Al termine del periodo di prova il nuovo membro diventa Socio ordinario acquisendone diritti e doveri.

Art. 2 - Acquisizione dello status di Socio Volontario

1. Per acquisire lo status di socio volontario, l'aspirante socio deve sottoporsi ad un "periodo di prova" che decorre dal momento in cui il Consiglio Direttivo prende in carico la richiesta del Socio, pervenuta tramite richiesta specifica o in maniera automatica con la partecipazione ai momenti di recruiting, e finisce entro e non oltre centottanta giorni. Ogni sessanta giorni, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci valuteranno il contributo dell'aspirante, al fine di decidere circa il passaggio diretto a Socio Volontario o, in mancanza di partecipazione attiva, provvedere alla sospensione del giudizio.
2. Verranno presi in considerazione i seguenti criteri per deciderne l'esito:
 - a. Aver partecipato con frequenza alle Assemblee dei soci nell'arco del periodo di prova;
 - b. Aver partecipato attivamente ad eventi e aver dimostrato un atteggiamento responsabile e proattivo, attraverso la partecipazione attiva all'organizzazione di almeno 2 eventi che rientrano nelle cause di ESN Italia, con esposizione di relativo report scritto sull'evento organizzato e sugli eventuali punti di forza/debolezza.
 - c. Aver scelto e partecipato attivamente ad almeno un gruppo di lavoro in cui si organizzano i Soci della Sezione.
3. Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'approvazione a Socio Volontario di coloro che hanno superato il periodo di prova mediante apposita votazione a maggioranza semplice. È compito del Consiglio Direttivo raccogliere la valutazione di chi coordina il/i gruppo/i di lavoro a cui appartiene il Socio in prova, ed eventualmente fornire un report scritto da parte del board ai soci attivi qualche settimana prima della votazione.
4. Come tutte le votazioni sulle persone, la votazione in Assemblea per "l'attivazione di un Socio" è segreta.

Art. 3 - Doveri dei Soci Volontari

1. Il Socio volontario deve adempiere ai seguenti doveri:
 - a. Partecipare con puntualità (non più di quindici minuti di ritardo), costanza (non più di due assenze consecutive) ed in modo propositivo all'Assemblea dei Soci.
 - b. Dare supporto alle attività programmate dall'Associazione.
 - c. Collaborare in maniera proattiva ed educata con tutti gli altri Soci.
 - d. Essere organizzatore o co-organizzatore di eventi legati alle cause ESN, nel numero stabilito di quattro eventi all'anno, formulando un report scritto per ogni evento organizzato per lasciare una memoria storica su punti di forza/debolezza e dettagli organizzativi.

Art. 4 - Perdita dello status di Socio Volontario

1. Sono motivi di decadenza dallo status di Socio volontario:
 - a. Rinuncia espressa, tramite comunicazione al direttivo o ai Soci attraverso i canali della Sezione.
 - b. Non aver partecipato attivamente agli eventi e alle attività dei Gruppi di lavoro e non aver dimostrato un atteggiamento responsabile e proattivo.
 - c. Non aver organizzato il numero di eventi legati alle cause di ESN specificate nel regolamento, come da comma d dell'art.3 del regolamento.
 - d. Non aver presenziato per più di due riunioni di seguito (il Socio in ritardo o non partecipante all'Assemblea per un periodo prolungato, secondo quanto indicato dal Consiglio Direttivo, è classificato come "assente").
 - e. Revoca o espulsione, come descritto nell'Articolo 15 del presente Regolamento.

2. Qualora il Socio Volontario non rispetti uno o più dei punti suddetti, sarà compito del Consiglio Direttivo decidere sull'eventuale perdita dello status di Socio del Socio in questione e comunicarla al socio. Il Consiglio Direttivo deve sottoporre la decisione all'Assemblea dei Soci.
3. Il Socio Volontario revocato, o ogni altro Socio, può appellarsi al Collegio dei Garanti in merito alla scelta del Consiglio Direttivo entro due settimane.
4. La perdita del ruolo di Socio Volontario comporta la contestuale rimozione dalla Mailing List e dagli altri eventuali canali di comunicazione riservati ai Soci e la perdita di ogni diritto a partecipare alla vita associativa.

Art. 5 - Possibilità di congelamento dello Status di Socio Volontario

1. Il Socio può richiedere al Consiglio Direttivo il congelamento dello Status di Socio Volontario, a fronte di motivata richiesta inviata tramite e-mail, indicante il periodo di congelamento.
2. Il Consiglio Direttivo risponde in merito entro quattordici giorni, altrimenti vale il principio di "silenzio assenso".
3. Il periodo di congelamento richiesto non può essere superiore ai dodici mesi.
4. A titolo esemplificativo non esaustivo, i motivi che possono essere adottati per la richiesta di congelamento sono: periodo di mobilità all'estero, altri impegni nel Network di ESN, gravi problemi familiari, etc.
5. Durante il periodo di congelamento, il Socio perde il diritto di voto e non è più sottoposto ai doveri descritti nell'art.3 del regolamento.

Art. 6 - Deleghe

1. Nel caso in cui un Socio Volontario sia impossibilitato a prendere parte ad una riunione, questi può delegare il proprio diritto di voto in assemblea ad un altro socio.
2. Affinché la delega sia valida, questa deve essere comunicata al Segretario tramite le vie di comunicazione descritte nell'art. 5 dello Statuto.
3. Ogni Socio Volontario può essere destinatario di una sola delega.
4. La delega non conta come "presenza" ai fini del conteggio della partecipazione alle riunioni, requisito di permanenza come socio.

Art. 7 - Dimissioni dei Membri del Consiglio Direttivo

1. In caso di dimissioni, in contemporanea, di oltre la metà del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e si procede a nuove elezioni.
2. In caso di dimissioni del Presidente, fino alle nuove elezioni, il Vicepresidente è Presidente ad interim.
3. In caso di dimissioni di altri membri del Consiglio Direttivo, si procede a nuove elezioni nell'arco dei due mesi successivi. Fino alle nuove elezioni, il Presidente ricopre la carica ad interim: è sua facoltà assegnare la carica ad interim ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Limite di mandato

1. Si definisce "mandato" un qualunque periodo nel Consiglio Direttivo superiore ai quattro mesi.
2. Un Socio non può far parte del Consiglio Direttivo per più di tre mandati.
3. In caso di elezione del Presidente, del Tesoriere e di un terzo membro del Consiglio Direttivo, le altre cariche del Consiglio Direttivo rimarranno vacanti.
4. È possibile il mandato ad interim, in attesa che venga ricoperta da altro socio il ruolo, solo quando le condizioni descritte al comma 3 dell'articolo non sono soddisfatte. Eventuali mandati ad interim non rientrano nel conteggio del numero dei mandati.
5. Se alla convocazione della nuova elezione, non ci fosse disponibilità di nessun socio a ricoprire il ruolo di Presidente, l'ex Presidente resta ad interim.
6. Se alla convocazione della terza elezione, non ci fosse disponibilità di nessun socio a ricoprire il ruolo di Presidente, l'ex Presidente provvederà a sciogliere l'associazione in rispetto dell'art. 20 dello statuto.

Art. 9 - Board Supporter

1. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, durante il proprio mandato, ove sia necessario e in determinati ambiti della propria azione, di Board Supporters. Essi vengono scelti dal Consiglio Direttivo tra i Soci Volontari, a seguito dell'apertura di una call tra gli stessi.
2. Il mandato dei board supporter termina con la fine dell'anno associativo o nel momento in cui il Consiglio Direttivo decide di non avvalersi più della loro azione.
3. A titolo esemplificativo non esaustivo, possono essere Board Supporters: Communication Manager, Partnership Manager, Responsabile Cause, etc.

Art.10 - Gruppi di Lavoro

1. I Soci si organizzano in Gruppi di lavoro. I gruppi servono a organizzare gli eventi nel modo più appropriato e consono alle finalità e i principi dell'associazione come da art.2 dello Statuto.
2. Sono gruppi di lavoro permanenti quelli intorno alle Cause di ESN.
3. Ogni Socio Volontario deve essere parte di un Gruppo di Lavoro collegato alle Cause di ESN.
4. Il Consiglio Direttivo può istituire ulteriori Gruppi di lavoro.
5. Per fare parte di un gruppo di lavoro non legato alle cause di ESN ci si può candidare tramite lettera motivazionale da mandare al Consiglio Direttivo sia per essere coordinatore, sia per essere membro.
6. I Gruppi di lavoro, per costituirsi ed essere definiti tali, devono avere uno o due Coordinatori.
7. I Gruppi di lavoro riportano all'Assemblea in merito alle attività svolte e a quelle future.

Art. 11 - Organizzazione degli Eventi

11.1 Definizione del Comitato Organizzatore (OC)

1. L'OC è composto da un Capo OC e da un numero variabile di Soci Volontari, stabilito dal Board sulla base della tipologia di attività da organizzare.
2. L'OC viene formato solo negli eventi dove è necessario avere una struttura logistica.
3. Il Capo OC viene nominato dal Consiglio Direttivo, a seguito di una call, tra coloro che si sono proposti per organizzare l'attività. Gli altri membri dell'OC vengono scelti dal Consiglio Direttivo e dal capo OC congiuntamente, sulla base dei criteri di alternanza, merito e affiancamento di Soci Volontario nuovi con quelli più esperti.
4. La call per la nomina del Capo OC deve essere aperta entro una settimana dal momento in cui viene deciso di organizzare l'attività.
5. La call rimarrà aperta per una durata minima di tre giorni e massima di sette giorni.

11.2 Diritti e Obblighi dell'OC

1. L'OC ha il diritto a essere rimborsato della quota di partecipazione all'evento che sta organizzando.
2. L'OC è responsabile di tutti gli aspetti organizzativi dell'evento; deve quindi procurarsi la lista dei partecipanti, i numeri di telefono utili, controllare gli orari e i pagamenti. Ogni membro dell'OC è tenuto a conoscere la suddivisione dei compiti e delle responsabilità all'interno dell'OC, per la buona riuscita dell'evento.
3. I membri dell'OC sono tenuti a mantenere un comportamento responsabile durante tutto l'evento e a svolgere un'attività di controllo; il mancato adempimento di tali doveri comporterà la non restituzione della quota di partecipazione ed eventuali altri provvedimenti, secondo quanto disposto dall'Articolo 4 del presente Regolamento.
4. Prima di ogni evento, l'OC dovrà presentare al Direttivo un preventivo di spesa, nel quale sarà data indicazione della quota di partecipazione. Il modo in cui utilizzare eventuali avanzi economici sarà determinato dopo aver consultato il Consiglio Direttivo. Tuttavia, per cifre inferiori a cinquanta euro, l'OC ha autonomia di spesa, rispettando il principio generale di apportare ugual beneficio per tutti i partecipanti.
5. Per i viaggi è previsto: Che i membri partecipanti siano Soci Volontari, lasciando a discrezione del Consiglio Direttivo il coinvolgimento dei Soci onorari tra gli accompagnatori.
6. In nessun caso possono partecipare a Eventi di ESN Italia o Eventi locali a carattere nazionale (ICE, EN, Carnival Trip, etc.) soggetti esterni al Network ESN. Il Consiglio Direttivo può accordare ad altre tipologie di Socio (ordinario e onorario) la partecipazione ai viaggi.
7. Un capo OC è affiancato generalmente da un collaboratore ogni quindici partecipanti, con il limite minimo di un collaboratore per viaggio.

8. Qualora ci fossero meno partecipanti di quanto previsto, al fine di evitare perdite economiche, il direttivo può optare per:
 - Ridurre i rimborsi previsti, secondo le proporzioni definite già sopra per la definizione dell'OC.
 - Autorizzare un esborso economico a carico dell'Associazione, su richiesta del capo OC, per un importo massimo pari alla quota di ogni partecipante organizzatore.
 - Annullare l'evento.
9. Per gli eventi diversi dai viaggi (es. BBQ, International Dinner, etc.), a seconda del tipo di evento, il Consiglio Direttivo valuterà il numero di persone necessarie per l'organizzazione dello stesso.

11.3 Definizione della quota di partecipazione e disciplina dei rimborsi

1. La quota di partecipazione dei viaggi, decisa su proposta del Consiglio Direttivo, deve generalmente essere calcolata per coprire anche i costi dell'OC.
2. Il Capo OC è tenuto a presentare preventivamente le ipotesi di spesa, che possono anche riguardare dei contributi finanziari richiesti all'Associazione per coprire le quote degli accompagnatori.
3. Tutti i membri dell'OC sono tenuti ad anticipare la quota di partecipazione all'evento, che verrà rimborsata secondo i criteri stabiliti all'Articolo 14 del presente Regolamento.

11.4 Partecipazione dei Soci Volontari agli eventi

1. I Soci volontari che partecipano agli eventi, anche se non fanno parte dell'OC, sono obbligati a tenere un comportamento congruo al loro ruolo di Soci volontari e devono aiutare l'OC nel caso venisse richiesto il loro aiuto.
2. Una parte dei posti disponibili per l'evento è riservato in via privilegiata ai Soci volontari. Il numero di tali posti è deciso di volta in volta dal Consiglio Direttivo, che considera il valore che può avere la partecipazione dei Soci Volontari non facenti parte dell'OC all'evento, soprattutto ai fini di formazione o networking.
3. Nel caso in cui vi fossero più Soci volontari interessati all'evento rispetto al numero di posti riservati ad essi, i Soci volontari in esubero parteciperanno solo se rimarranno posti disponibili. Il Consiglio Direttivo può scegliere in merito alla partecipazione agli eventi di un Socio, piuttosto che un altro, sulla base di una comprovata maggiore partecipazione alle attività nei Gruppi di Lavoro.

11.5 Rimborsi ai Soci e sostituzione di partecipanti

1. I Soci iscritti ad un evento che rinunciano a parteciparvi hanno diritto ad ottenere un rimborso in base ai seguenti criteri:
 - Fino a sette giorni prima dell'evento: rimborso totale della quota al netto delle spese già sostenute per il partecipante.
 - Da sette giorni fino all'inizio dell'evento: il rimborso della quota non è garantito e sarà previsto a discrezione dell'OC e del Consiglio Direttivo.
 - La sostituzione del partecipante avviene secondo la seguente modalità:
 - Nel caso di presenza di Soci in waiting list, la sostituzione deve avvenire attingendo, in ordine cronologico, dalla waiting list.
 - In caso di assenza di soci in waiting list o nel caso nessuno della waiting list voglia partecipare, la sostituzione può essere fatta con un socio ordinario suggerito dal socio rinunciante, con il consenso dell'OC.

11.6 Reportistica degli eventi (report finanziario)

1. A seguito di ogni evento, l'OC deve presentare un report comprendente una parte descrittiva e una parte finanziaria.
2. Il report finanziario deve essere accompagnato dai giustificativi di spesa originali (scontrini). Le spese non documentabili (che non hanno scontrino) non sono rimborsabili.
3. Il Tesoriere è tenuto a controllare la correttezza del report finanziario.
4. I report degli eventi devono essere presentati al Consiglio Direttivo entro quindici giorni di calendario dalla fine dell'evento. Eventuali deroghe devono essere giustificate e poi autorizzate dal Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo monitora l'OC fino a che il report non viene redatto ed inviato al direttivo stesso; il Segretario si occupa di archiviare il report.
6. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad effettuare eventuali rimborsi entro trenta giorni dalla presentazione del report.

Art. 12 - Bilancio dell'Associazione

1. L'anno economico dell'Associazione ESN GEG Genova - ETS coincide con l'anno associativo.
2. È compito del tesoriere tenere la contabilità dell'Associazione e presentare i bilanci preventivo e il rendiconto economico-finanziario. A tal proposito:
 - Il bilancio preventivo (dell'anno economico in corso) e il rendiconto economico-finanziario (dell'anno economico precedente) devono essere presentati entro tre mesi dal termine dell'anno economico.
 - Entrambi i bilanci devono avere la stessa struttura e devono presentare i dettagli delle entrate e delle uscite dell'Associazione opportunamente divisi in categorie.
 - Entrambi i bilanci devono essere approvati dall'Assemblea dei soci ordinari.
 - Il Tesoriere deve allegare al rendiconto economico-finanziario tutti i rendiconti finanziari degli eventi, unitamente a tutti i giustificativi di spesa relativi al periodo.
3. Il Tesoriere deve presentare al Consiglio direttivo un resoconto trimestrale, riportante la situazione finanziaria e indicante le entrate e le uscite del trimestre e la situazione patrimoniale.

Art. 13 - Ammontare della Quota Associativa

1. L'ammontare della quota associativa è fissato, con cadenza annuale, dall'Assemblea dei soci.
2. In caso di smarrimento della tessera associativa, essa può essere rimesa al costo di cinque euro.

Art. 14 - Rimborsi spese ordinarie

1. Per i rimborsi relativi alle spese ordinarie, i Soci volontari devono fare riferimento al Tesoriere.
2. Le spese vengono generalmente anticipate dai Soci Volontari, che ne chiedono poi il rimborso al Tesoriere, previa presentazione del giustificativo di spesa.
3. Il Tesoriere si impegna a garantire i rimborsi con cadenza mensile.
4. Per importi eccezionali, può essere accordato un pagamento direttamente da parte dell'Associazione, il quale deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Revoca di un componente del Consiglio Direttivo

1. La richiesta di revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo può essere presentata da almeno 1/5 dei Soci Volontari. Questa verrà poi valutata in sede di Assemblea, con la procedura descritta a Statuto.
2. Qualora l'assemblea voti per la revoca, questa produce gli stessi effetti di una dimissione.

Art. 16 - Garanti e Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti, negli ambiti di sua competenza, può procedere di sua spontanea volontà, o su segnalazione di un Socio.
2. I Garanti costituiscono il Collegio dei Garanti in numero di tre componenti.
3. Il Collegio dei Garanti si deve dotare di un Regolamento interno, che vada a normare le decisioni all'interno del Collegio stesso. Il suddetto Regolamento dev'essere condiviso col Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, per un parere non vincolante. Il Regolamento interno del Collegio dei Garanti non può modificare i compiti dei Consiglieri Garanti, che sono definiti dal presente Regolamento e dallo Statuto.
4. Il Collegio dei Garanti deve:
 - Svolgere un ruolo di Garanzia all'interno della Sezione, tenendo presente il rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle decisioni prese nel Network di ESN che si applichino alla Sezione.
 - Supervisionare con attenzione il lavoro del Tesoriere e predisporre un proprio parere in merito al bilancio consuntivo e preventivo.
5. I diritti e doveri dei Garanti all'interno della Sezione dipendono dal personale status del Socio.
6. Il ruolo di Garante non è compatibile con nessun'altra carica all'interno della Sezione.
7. In caso di nomina, vengono meno i requisiti in merito all'elettorato passivo: si richiede soltanto che il nominato sia stato Socio Volontario per almeno due anni.

8. In caso, in seguito a seconda call, non si candidi comunque nessuno per ricoprire tale ruolo, il Collegio dei Garanti uscente deve nominare un nuovo consigliere, che provvederà a sua volta a nominare gli altri due consiglieri necessari per formare il Collegio dei Garanti.

Art. 17 – Soci Onorari di ESN GEG Genova – ETS

1. Coloro che sono stati Soci Volontari della Sezione per almeno due anni, possono fare richiesta al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Garanti di divenire Soci Onorari di ESN GEG Genova - ETS.
2. Ai Soci onorari non si richiede un numero minimo di presenze alle riunioni e di partecipazione ai Gruppi di lavoro.
3. I soci onorari devono essere garanti dell'armonia all'interno dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può proporre all'Assemblea di escludere dei Soci Onorari se alimentano il conflitto all'interno dell'associazione. La delibera verrà presa in ottemperanza dell'art. 7 comma 6 dello Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di valutare se dare priorità ai Soci volontari sui soci onorari per la scelta degli OC.
5. I Soci Volontari che hanno perso la propria qualifica in seguito a provvedimento disciplinare non hanno diritto di chiedere l'ammissione nel gruppo dei Soci Onorari.
6. Il passaggio da Socio Volontario a Socio Onorario è irreversibile.

Art. 18 - Modifiche al Presente Regolamento

1. Il Regolamento viene deliberato dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza assoluta degli intervenuti. Il Regolamento può essere emendato su delibera dell'Assemblea Ordinaria, con la votazione favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti alla delibera.
2. Ogni Socio volontario o onorario ha la facoltà di proporre emendamenti all'Assemblea.
3. Le proposte di emendamento devono essere inviate ai Soci almeno tre giorni prima dell'Assemblea, per essere visionate e poi votate durante la Plenaria.